



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

via Sabato Visco, 6/C – 84131 Salerno
Tel. (089) 332951

e-mail: del.salerno@lnd.it
pec: del.salerno@pec.lndcampania.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 06/GST del 28 febbraio 2024

GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SALERNO

DECISIONI DEL 28/02/2024

Gara del 11/ 2/2024 A.S.D.S.PIETRO DI SCAFATI - REAL ANGRI 2019

Il Sostituto Giudice Sportivo Avv. Mariano Salvio, letto il ricorso ritualmente e tempestivamente proposto dalla società A.S.D. REAL ANGRI 2019, preceduto da regolare preannuncio, con il quale si lamentava la posizione irregolare del numero 10 dell'ASD S. Pietro di Scafati, riportato in distinta con il nome Elouassi Abdelaaziz, letto, altresì, il referto di gara, fonte privilegiata di prova e sentito il direttore di gara, il quale confermava in toto quanto refertato ed in particolare la corretta identificazione dei calciatori riportati nelle distinte di gara, rileva che il ricorso va rigettato per i seguenti motivi. Va, preliminarmente, precisato che, invero, non si tratta di doglianza relativa alla posizione irregolare del calciatore che, ad esempio, non avrebbe potuto prendere parte alla gara per irregolarità nel tesseramento, ovvero perché precedentemente sanzionato con squalifica, bensì si lamenta addirittura uno scambio di persona che avrebbe portato a far giocare l'incontro ad altro calciatore, al posto di quello che risulta dal referto di gara, e che, invece, risulta essere stato correttamente identificato dal direttore di gara, come dallo stesso confermato. Le doglianze addotte dalla reclamante sono prive di pregio sia nel merito, quando si assume che il calciatore in questione sarebbe stato appellato con altro nome (Karim) per tutto l'incontro, sia proceduralmente, in quanto evidentemente inammissibile è l'allegazione documentale relativa alla foto del profilo facebook di tale Karim Rafik e la paventata somiglianza con il soggetto raffigurato nella foto del calciatore che ha partecipato alla gara, parimenti inammissibile, tra l'altro trattandosi di mere inidonee supposizioni e non di prove concrete.

Per tali motivi, il G.S.T., dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate ai sensi dell' art. 67, comma 6, C.G.S., DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società A.S.D. REAL ANGRI 2019, confermando il risultato di 2-1, acquisito sul terreno di gioco, in favore della società ASD SAN PIETRO DI SCAFATI, fermi i provvedimenti disciplinari assunti e pubblicati sul relativo C.U..

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio**

Publicato in Salerno il 28 febbraio 2024.

**Il Segretario
Piero Malangone**

**Il Delegato
Donato Mauro**